

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI GENNAIO ●●●

### 31 DOMENICA ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

#### Iscrizione e versamento premio annuale.

Dall'1-3-2001 è stata introdotta l'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Il termine per la prima iscrizione e per il relativo versamento all'Inail del premio assicurativo scadeva il 31-3-2001.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il pagamento si deve utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso le poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria oppure richiesto online collegandosi al sito [www.inail.it](http://www.inail.it) dove è anche possibile effettuare il pagamento tramite il nuovo sistema «pagoPA».

Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell'ambiente domestico; sono esclusi dall'assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l'obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, ad esempio, l'Inps. La misura del premio assicurativo è fissata in 12,91 euro per anno solare non frazionabili.

In caso di infortunio domestico che comporti un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% verrà corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa; se dall'infortunio deriva la morte dell'assicurato, la domanda per la liquidazione della rendita va presentata dai superstiti aventi diritto. Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura assicurativa già dall'1-1-2016; per i pagamenti effettuati dopo oggi, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista l'applicazione di una sanzione, non superiore all'ammontare del premio assicurativo, in relazione al periodo di inadempimento.

Per altre informazioni si può chiamare il **numero verde Inail 803164**, collegarsi al sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it), contattare le associazioni delle casalinghe e i Patronati ovvero recarsi presso una sede Inail.

## INPS

#### Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di dicembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385 del 27-11-2009, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474, 24153 e 5281, rispettivamente del 27-9-2011, 28-10-2011, 20-12-2011 e 28-3-2013.

## INPS (GESTIONE EX SCAU)

#### Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (modello Dmag Unico), con riferimento al 4° trimestre 2015, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel modello Dmag, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida).

## SCHEDE CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011). Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

TASSE AUTOMOBILISTICHE  
E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2015 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (bollo di circolazione), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2016 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio, si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it)

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale («superbollo») introdotta con l'art. 23, comma 21, del dl n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

Si ricorda inoltre che dal 2015 sono soggette al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (*Supplemento ordinario* n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29-12-2014), cosiddetta legge di stabilità per il 2015.

EROGAZIONI LIBERALI  
PER ATTIVITÀ CULTURALI

**Comunicazione dati.** I soggetti che hanno effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2015 erogazioni liberali per attività culturali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, entro oggi, l'ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del dm 3-10-2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15-11-2002).

I soli soggetti donatori devono comunicare tali dati anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze sempre entro oggi.

Per maggiori informazioni si veda la circolare n. 183 del 22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali reperibile sul sito internet [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)

#### **PUBBLICITÀ**

**Pagamento imposta comunale annuale.** Scade il termine per effettuare il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità; è possibile pagare l'imposta in rate trimestrali anticipate qualora l'importo dovuto sia superiore a 1.549,37 euro.

#### **CONCESSIONI GOVERNATIVE**

**Pagamento tassa annuale.** Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative (ad esempio per il porto d'armi) per le quali non è previsto un diverso termine.

#### **CONCESSIONI REGIONALI**

**Pagamento tassa annuale.** Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, secondo le specifiche modalità previste per le singole concessioni regionali.

#### **TOSAP**

**Pagamento prima o unica rata.** Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'intero importo ovvero la prima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

#### **CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI**

**Comunicazione impronta archivio informatico.** Coloro che si avvalgono della possibilità di conservare le scritture contabili e i documenti aziendali in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con dm 23-1-2004, devono entro oggi comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate l'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva relativi al periodo d'imposta precedente. Si veda anche il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25-10-2010 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### **LAVORATORI DISABILI**

**Invio telematico prospetto informativo.** I datori di lavoro soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disa-

bili devono entro oggi trasmettere esclusivamente in via telematica il prospetto informativo contenente la situazione dei lavoratori complessivamente occupati al 31-12-2015. Di norma rientrano nell'obbligo le aziende che occupano stabilmente almeno 15 dipendenti, con esclusione dal calcolo di alcune figure di lavoratori. I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.

Si veda sull'argomento il dm del 2-11-2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23-11-2010) emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, consultabile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

#### **REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO**

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2012 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-1-2012;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-1-2014;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il

# LA REVISIONE 2016 PER AUTO E MOTOVEICOLI

**Autoveicoli.** Nel corso del 2016 saranno soggetti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell'anno 2012 e quelli che sono stati revisionati per l'ultima volta nell'anno 2014 (tabella 1). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali e per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non, la revisione deve essere ripetuta ogni anno.

Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione. Per gli autoveicoli sottoposti alla prima revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come risulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i veicoli immatricolati come autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, la data di immatricolazione in un qualsiasi Paese della Comunità Europea è equiparata a quella di immatricolazione con targa civile italiana.

**Motoveicoli.** Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione; per i motoveicoli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per i secondi si fa riferimento al mese di immatricolazione del mezzo (tabella 2).

**TABELLA 1 - Calendario 2016 per la revisione degli autoveicoli**

Categoria veicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
<b>1° gruppo</b>		
- Autovetture - Autocarri p.c. fino a 35 q - Autoveicoli speciali p.c. fino a 35 q - Autoveicoli trasporti specifici p.c. fino a 35 q - Autoveicoli promiscui - Autocaravan	a) Immatricolati nell'anno 2012	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2014	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
<b>2° gruppo</b>		
- Autobus - Qualsiasi autoveicolo di p.c. superiore a 35 q - Autoambulanze - Taxi e veicoli da noleggio con conducente	a) Immatricolati nell'anno 2015	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2015	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

**TABELLA 2 - Calendario 2016 per la revisione dei motoveicoli**

Categoria veicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
<b>1° gruppo</b>		
- Ciclomotori - Quadricicli leggeri	a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2012, e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato
	b) Revisionati entro il 31-12-2014	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
<b>2° gruppo</b>		
- Motocicli - Motocarrozze - Motoveicoli per uso promiscuo - Motocarri - Mototrattori - Motoveicoli per trasporto specifico - Motoveicoli per uso speciale	a) Immatricolati entro il 31-12-2012 e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello dell'immatricolazione
	b) Revisionati entro il 31-12-2014	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

p.c. = peso complessivo.

**Veicoli di interesse storico e collezionistico.** Per la revisione di tali mezzi (di regola biennale) si veda quanto disposto

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25. ●

31-1-2012 e non ancora revisionati;

- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-1-2012 e non ancora revisionati;

- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2014.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato qui sopra.

## MESE DI FEBBRAIO ●●●

### 10 MERCOLEDÌ OLIO

**Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.** Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e

per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

### 15 LUNEDÌ IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fisca-

le, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

▼ Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.